



ORIGINALE

**COMUNE DI MONTESPERTOLI**  
(Città Metropolitana di Firenze)

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione N. 45 del 18/06/2020**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020**

L'anno 2020 il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 21:15 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Giulia Pippucci nella Sua qualità di Il Presidente e così composto:

		Pr	As			Pr	As
MUGNAINI ALESSIO	Consigliere	P		MAIONCHI RANIERI	Consigliere	P	
PIPPUCCI GIULIA	Consigliere	P		CAVALLARO ROSETTA	Consigliere	P	
FRANCALANCI SERENA	Consigliere		Ag	NISTRI ALBERTO	Consigliere	P	
FARINA CINZIA	Consigliere	P		MACALLE' NICCOLO'	Consigliere	P	
HAEUSL FLORIAN	Consigliere		Ag	MIGLIORINI ANDREA	Consigliere	P	
GHIZZANI JESSICA	Consigliere	P		GUIDUCCI CARLO	Consigliere	P	
GIOVANNETTI ANDREA	Consigliere	P		MORELLI LUCIANA	Consigliere	P	
BRANDI MICHELE	Consigliere	P		SERGI MARGHERITA	Consigliere	P	
CANUTI VALENTINA	Consigliere	P					

Consiglieri assegnati n° 17 Presenti n° 15

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, Il Segretario SALANI STEFANO.

Scrutatori:

MAIONCHI RANIERI, NISTRI ALBERTO, MORELLI LUCIANA

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Vista** la deliberazione per l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvata in questa stessa seduta;

**Visto** che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/04/2015 sono state approvate per l'anno 2015 le seguenti aliquote IMU, vigenti fino all'anno 2019:

<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, da applicare a tutti gli immobili che non rientrano nelle altre casistiche	1,02%
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	ESCLUSA
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/1- A/8-A/9	0,6%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011	ESCLUSA
Aliquota per i beni strumentali ovvero immobili utilizzati per esercizio di attività artigianali, laboratori arti e mestieri (immobili catastalmente classificati in categoria C3)	0,86%
Aliquota per i beni di proprietà di società (sono esclusi tutti gli immobili classificati catastalmente nelle categorie catastali le categorie A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9)	0,86%
Aliquota per immobili locati (esclusi immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3, e gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta)	1,02%
Aliquota per immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3	0,76%

Aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che catastalmente risultano intestati al genitore/figlio ma vi risiede il figlio/genitore	0,81%
Aliquota per immobili tenuti a disposizione	1,06%
Aliquota per terreni agricoli	0,76%

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 19/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

<b>FATTISPECIE IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUTA</b>
Fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola	1,0 per mille

**Considerato** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 740, che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**Considerato** che il comma 758, lettera d) dell'art. 1, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli *“ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”*;

**Preso atto**, pertanto, che tutti i terreni agricoli del territorio comunale sono esenti dall'imposta;

**Considerato** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1, al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**Considerato**, altresì, che:

- il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Ritenuto** opportuno di prevedere l'azzeramento per l'anno 2020 dell'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, in linea con quanto deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 36 del 28/04/2016, n. 30 del 30/03/2017, n. 82 del 28/12/2017, n. 75 del 19/12/2018 in merito alle aliquote TASI per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019;

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA
-----------------------	---------

Aliquota di base, da applicare a tutti gli immobili che non rientrano nelle altre casistiche elencate	1,02%
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	ESCLUSA
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	0,6%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Aliquota per i beni strumentali ovvero immobili utilizzati per esercizio di attività artigianali, laboratori arti e mestieri (immobili catastalmente classificati in categoria C3)	0,86%
Aliquota per i beni di proprietà di società (sono esclusi tutti gli immobili classificati catastalmente nelle categorie catastali le categorie A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9)	0,86%
Aliquota per immobili locati (esclusi immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3, e gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta)	1,02%
Aliquota per immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3	0,76%
Aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che catastalmente risultano intestati al genitore/figlio ma vi risiede il figlio/genitore	0,81%
Aliquota per immobili tenuti a disposizione	1,06%
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0%

**Ritenuta** la proposta meritevole di accoglimento;

**Accertata** la propria competenza ai sensi dell' art. 42, comma 2 del d.lgs. 267/2000;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il parere della I Commissione espresso nella seduta del 17 giugno 2020 ;

Con voti favorevoli 10 (maggioranza), voti contrari 5 (Progetto Montespertoli) e nessun astenuto espressi nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **Di approvare** le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota di base, da applicare a tutti gli immobili che non rientrano nelle altre casistiche elencate	1,02%
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	ESCLUSA
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	0,6%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Aliquota per i beni strumentali ovvero immobili utilizzati per esercizio di attività artigianali, laboratori arti e mestieri (immobili catastalmente classificati in categoria C3)	0,86%
Aliquota per i beni di proprietà di società (sono esclusi tutti gli immobili classificati catastalmente nelle categorie catastali le categorie A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9)	0,86%
Aliquota per immobili locati (esclusi immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3, e gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta)	1,02%
Aliquota per immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3	0,76%
Aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che catastalmente risultano intestati al genitore/figlio ma vi risiede il figlio/genitore	0,81%
Aliquota per immobili tenuti a disposizione	1,06%
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0%

3. **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

4. **Di inviare** per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con separata votazione e voti favorevoli 10 (maggioranza), voti contrari 5 (Progetto Montespertoli) e nessun astenuto espressi nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

#### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 D.Lgs n° 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Giulia Pippucci

**Il Segretario**  
SALANI STEFANO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.*

---

---